



Scuola Secondaria di I grado Statale "Gesmundo - Moro - Fiore"

Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958
 Tel. Segreteria: +39 080 3511958 e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto:
<https://www.gesmundomorofiore.edu.it/> Codice Meccanografico: **BAMM290002** - Codice Fiscale: **93437870723** Codice Univoco Ufficio **UFZTGG** - Conto
 corrente postale della scuola **001018049658**

Terlizzi (vedi segnatura)

Protocollo (vedi segnatura)

Circolare 027

A:
Famiglie
Alunni
Docenti
Personale ATA
Direttore SGA

Sito WEB di Istituto

<https://www.gesmundomorofiore.edu.it>

Albo Online - Albo pretorio di Istituto

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c

Amministrazione trasparente

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c

DECRETO

Disposizioni scolastiche ai sensi del DPCM 3 novembre 2020

II DIRIGENTE SCOLASTICO

- visto il **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020** - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)

DISPONE

- di attuare a livello del contesto Scuola Secondaria di I grado Statale "Gesmundo - Moro - Fiore", i provvedimenti conseguenti in dipendenza della articolazione dello stesso DPCM 3 novembre 2020.

In merito all'art. 1, commi 1,2,e 3

Art. 1**Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale **di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, nonché **obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso** diversi dalle abitazioni private e **in tutti i luoghi all'aperto** a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque **con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio** previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. È fatto obbligo **di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. **Dalle ore 22.00 alle ore 5.00** del giorno successivo **sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità** ovvero per **motivi di salute**. È in ogni caso **fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati**, salvo che per **esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità** o per **svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi**.

4. **Delle strade o piazze nei centri urbani**, dove si possono creare situazioni di assembramento, **può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico**, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

DISPONE

- di verificare, attraverso il personale scolastico adibito alla collaborazione delle attività scolastiche, ovvero del personale scolastico che stia comunque operando per finalità scolastiche che lo abilitano a funzioni di pubblico ufficiale, che ogni persona che abbia qualsivoglia giustificazione a permanere o interagire con gli spazi scolastici interni o di relazione:
 - ☐ **abbia sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e li indossi obbligatoriamente**
 - ☐ **rispetti rigorosamente la distanza minima interpersonale prevista di 1 metro**
 - si ammettono le eccezioni richiamate dal decreto
- di provvedere affinché
 - ☐ le esigenze lavorative del contesto scolastico consentano in misura possibile il rispetto della raccomandazione di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati

In merito all'art. 1, commi 5,7,e 8

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

5. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di **esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

7. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche **mascherine di comunità**, ovvero **mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte**, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

8. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge **alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie**.

DISPONE

- di verificare, attraverso il personale scolastico adibito alla collaborazione delle attività scolastiche, ovvero al personale che per una qualsivoglia funzione istituzionale, si relazioni con persone all'interno della scuola - compresi i luoghi di interfaccia con il pubblico - che:
 - ☐ **ogni locale o spazio comunque confinato pertinente all'istituzione scolastica (compreso l'androne dei plessi) abbia un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente**
 - ☐ **continuino ad essere ammesse le mascherine di comunità**
 - ☐ **sia sempre fornita informazione che le misure recentemente comunicate di protezione finalizzate alla riduzione del contagio NON sono sostitutive o alternative alla MISURE PRINCIPALI del distanziamento fisico, igiene costante e accurata delle mani, uso di mascherine, aereazione frequente che restano quindi INVARIATE e PRIORITARIE, ma che appunto dette misure ulteriori sono AGGIUNTIVE**

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) **i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;**

DISPONE

- di verificare, attraverso il personale scolastico adibito alla collaborazione delle attività scolastiche, ovvero al personale che per una qualsivoglia funzione istituzionale, si relazioni con persone all'interno della scuola - compresi i luoghi di interfaccia con il pubblico - che:
 - **i soggetti** - docenti, alunni, genitori, personale ATA, liberi afferenti a scuola per motivi vari comunque connessi a finalità istituzionali - **con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) rimangano presso il proprio domicilio**

In merito all'art. 1, comma 9, sottocommi i),o) e s):

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

i) **lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica**, a condizione che, nel corso di esse, **siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento**, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

o) **sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;**

s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. **Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza** qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione **di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali**, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. **L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione** e per i servizi educativi per l'infanzia **continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie** salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. **I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.** Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. **Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado**

possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

t) **sono sospesi i viaggi d'istruzione**, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

DISPONE

– che:

- **avvenga riunione IN PRESENZA dello STAFF del Dirigente Scolastico con i Referenti di DIPARTIMENTI e le Funzioni Strumentali in spazio adeguatamente verificato come capace di garantire il rispetto delle stringenti misure anti-CONTAGIO; la detta riunione è motivata da inderogabili esigenze che richiedono interazione NON surrogabile con riunione in remoto, connessa alla peculiarità delle questioni organizzative:**
 - **oggettiva complessità – come indicato nella Circolare 026 prot. 4128 del 3-11-2020 - fattuale e comunicativa delle disposizioni che contemperano la DAD al primo ciclo effetto della Ordinanza Regionale 407 e la DIP come funzione residuale a fini di inclusione**
 - **strategie per attuare le efficaci rimodulazioni ad horas delle azioni organizzative e didattiche conseguenti a norme e disposizioni governative e regionali di carattere urgente ed emergenziale**

DISPONE

– che:

- **la riunione del Collegio Docenti indetta con provvedimento Circolare 025 prot. 4053 del 1/11/2020 si svolga IN REMOTO e IN SINCRONO secondo le seguenti modalità:**
 - **ore 15:50 l'animatore digitale in cooperazione con la Funzione Strumentale Area 4 inviano link di invito o codici di accesso**
 - **ore 16:00 si svolge la riunione sull'unico punto all'ordine del giorno**
 - **ore 17:30 si conclude**

DISPONE

– che:

- **come già comunicato tutte le riunioni di organi scolastici collegiali o professionali, avvengano IN REMOTO**
 - **in caso di eccezioni, si provvederà a comunicare l'occorrenza della riunione in presenza con le adeguate motivazioni**

DISPONE

– che:

- **per la giornata del 5 novembre – come già anticipato dalle COMUNICAZIONI URGENTI del sito WEB : <https://www.gesmundomorofiore.edu.it/comunicazione-urgente-1.htm> – l'attività didattica si svolga in DAD**
- **a partire dal 6 novembre, giorno di entrata in vigore del DPCM che prevede per il primo ciclo di istruzione lo svolgersi in presenza, delle attività didattiche con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie – inteso come uso esteso anche ai momenti statici – si proceda:**
 - **in relazione ai chiarimenti – previsti nella stessa giornata del 5 novembre - della posizione confliggente tra disposizioni**
- **dando immediata comunicazione sul da farsi**

DISPONE

– che:

- **la DIP a fini di inclusione continui a svolgersi come previsto, verificando comunque con maggiore stringenza le disposizioni anti-contagio e rendendosi disponibili alla ricezione di ulteriori disposizioni in materia di inclusione al primo ciclo**

DISPONE

– che:

- **la FORMAZIONE programmata, sia in relazione al Piano di Formazione di Scuola – comprensivo della Formazione dei Neo-assunti - , che al Piano di Formazione di Ambito, che al Piano Individuale di Sviluppo Professionale, avvenga verificando che sia A DISTANZA e IN REMOTO**

DISPONE

– che:

- si confermi, in modo palmare, l'annullamento di ogni uscita o attività didattica fuori dai plessi e la sospensione della progettazione di iniziative consimili, comprese la disponibilità alla ricezione di aziende ed enti di promozione turistica

In merito all'art. 1, comma 9, sottocomma nn):

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

nn) **in ordine alle attività professionali** si raccomanda che:

- 1) **esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile**, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- 3) **siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;**
- 4) **siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

DISPONE

– di dare indicazioni al personale ATA, nelle more della Direttiva 2020-2021 del Dirigente Scolastico al Direttore SGA – sospesa in ragione: 1) della indisponibilità nel contesto di mutevolezza ed incertezza di un quadro effettivo in cui definire i contorni del lavoro del detto personale in relazione al diverso disegnarsi di mansioni e funzioni stante la possibile esigenza di servizi connessi a diversi contesti sanitari; 2) del possibile rimanere in vigore degli indirizzi della precedente Direttiva e degli addenda intervenuti, corroborata da provvedimenti suppletivi dello stesso Direttore SGA organizzativi del lavoro del personale ATA – sulle sequenze lavorative per assicurare il servizio:

- creare le condizioni operative per l'incremento del Lavoro Agile – Smart Working
- incrementare dove è possibile il Lavoro Agile – Smart Working
- incentivare ferie e congedi retribuiti per i dipendenti del personale ATA in misura tale da NON ostacolare l'attuazione efficace previsionale del possibile rientro in caso di remissione dei provvedimenti emergenziali
- attuare ulteriori protocolli anti-contagio con incentivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro **esposti in allegato alla presente decreto**

In merito all'art. 2

Art. 2
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, **sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto"** di cui al citato documento di Prevenzione.
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, **d'intesa con il presidente della Regione interessata**, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al comma 4.
3. **Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all'aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.**
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
 - a) **è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori** di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. **Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in**

presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. **Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;**

b) **è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati**, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

DISPONE

- di pubblicare INFOGRAFICA a scopo di comunicazione efficace sia specifica per le scuole sia generale
- di dare immediata comunicazione qualora la verifica settimanale del Ministero della salute sulla sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 non sia più attuale determinando una diversa classificazione relativa agli scenari di rischio
- di ribadire che :
 - **i provvedimenti e le disposizioni del presente decreto sono vincolati alla permanenza per 14 giorni della individuazione del livello di rischio relative allo scenario che ha determinato le misure restrittive**
 - **le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM in oggetto**
 - **le RESTRIZIONI agli spostamenti consentiti NON inibiscono lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita essendo la stessa didattica in presenza – nei casi in cui è prevista - strettamente necessaria ad assicurare il servizio scolastico**

AREA ARANCIONE

Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di musei e mostre.

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

Art. 5

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. *Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:*
 - c) **è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19;**
 - d) **nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;**
 - e) *i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;*
 - f) **nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;**
 - g) *le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.*
2. **Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.**
3. **Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato** con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. **Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:**
 - a) **organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;**
 - b) **adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.**
5. **Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.**

DISPONE

- di verificare il rispetto delle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 (riportato al termine del presente decreto)
- di verificare l'esposizione presso gli ambienti scolastici aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19
- di verificare il rispetto della messa a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- **di provvedere all'implementazione di apposito protocollo – illustrato nelle precedenti circolari interne e decreti – che definisce le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura della scuola e il rientro in sicurezza dei dipendenti secondo le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ossia nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità**
- di assicurare – come precedentemente specificato - che le percentuali di lavoro agile, siano più elevate possibili compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato e nella fattispecie il servizio scolastico sia nella sua articolazione di servizio per la didattica sia nella stessa didattica articolata in DAD e in DIP
- di articolare secondo fattibilità e praticabilità, **la differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale.**
 - dandone comunicazione agli interessati
 - provvedendo affinché questo non si riverberi sulla restrizione del servizio in termini di paritabile continuità dello stesso

Art. 12

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

1. **Le attività sociali e socio-sanitarie** erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. **Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista**, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto.

Art. 13

Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. **Il prefetto territorialmente competente**, informando preventivamente il Ministro dell'interno, **assicura l'esecuzione delle misure** di cui al presente decreto, nonché **monitora l'attuazione delle restanti misure** da parte delle amministrazioni competenti. **Il prefetto si avvale delle Forze di polizia**, con il possibile concorso del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, **dell'Ispettorato nazionale del lavoro** e del **Comando carabinieri per la tutela del lavoro**, nonché, ove occorra, delle **Forze armate**, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto **si applicano dalla data del 6 novembre 2020**, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

DISPONE

- di ribadire che, nella effettuazione della DIP residuale
 - **la riduzione del distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista**
 - intenda per "accompagnatori" o "operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo" siano i soli docenti specialisti
 - NON intenda per "accompagnatori" o "operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo" le figure ammesse come necessarie alla costituzione dello sfondo di socialità dei gruppi eterogenei
 - gli alunni del gruppo eterogeneo di cui alla Nota n.2547/sp del.29-10-2020, a firma del Presidente della Regione Puglia.
 - I docenti del gruppo eterogeneo di cui alla circolare interna 026 prot. 4128 del 2 novembre
- di informare che le scuole cooperano, anche proattivamente, con tutte le disposizioni ed ispezioni disposte dal prefetto
- di considerare le disposizioni del presente decreto in relazione al DPCM 3 novembre 2020 come effettive da domani 6 novembre 2020
- di comunicare le sole rimodulazioni, sia nelle modalità che nella tempistica, ulteriormente previste dalle autorità

In merito ai **provvedimenti interni**, nelle more di disposizioni per l'articolazione della DAD ovvero la sua revoca, come in precedenza argomentato

DISPONE

- **la sospensione della pubblicazione del decreto di assegnazione, conseguente a definitiva graduatoria degli assegnatari, dei device nell'ambito del comodato d'uso per l'effettuazione della DAD Didattica a distanza**
- la eventuale pubblicazione tempestiva dello stesso decreto di assegnazione qualora dovessero decadere i provvedimenti inibitori della stessa DAD.

Dirigente Scolastico
Dr. Domenico COSMAI

Allegato. Aggiornamento delle misure sanitarie

Al fine di incrementare il rigore nel rispetto della normativa anti-COVID, anche nell'ipotesi in cui le autorità preposte dovessero effettuare controlli, si elencano di seguito le aree e le procedure in cui l'istituto scolastico ha incrementato la propria azione preventiva e di profilassi:

- ❑ esposizione presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 del DPCM 24 ottobre 2020;
- ❑ completezza dell'informazione a tutti i dipendenti sul protocollo anti-COVID adottato dall'istituto
- ❑ documentazione degli attestati sull'espletamento della formazione obbligatoria anti-COVID di cui alla L. 41/2020;
- ❑ pubblicazione della nomina dei referenti COVID, delle figure di esonero degli stessi
- ❑ documentazione degli attestati di formazione dei referenti COVID e delle figure di esonero degli stessi
- ❑ implementazione dei protocolli di efficace disponibilità delle informazioni relative ai tracciamenti dei contatti in ambito scolastico per alunni e personale;
- ❑ regolare aggiornamento del registro di pulizia e igienizzazione come da Protocollo del 6 agosto 2020 e da Circolare del Ministero della Salute 17644 del 22/05/2020 "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento" in particolare nella sezione "Attività di sanificazione in ambiente chiuso";
- ❑ disponibilità delle schede dei prodotti di pulizia con rimando, per i principi attivi, al Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020";
- ❑ attuazione stringente dei protocolli di vigilanza sul divieto assoluto di assembramenti di qualsivoglia natura;
- ❑ attuazione stringente dei protocolli di vigilanza sull'uso della mascherina correttamente indossata, come da disposizione del DPCM 3 novembre 2020;
- ❑ redazione e raccolta di verbali di consegna dei DPI regolarmente sottoscritti;
- ❑ esplicitazione dei documenti attestanti la predisposizione di aule COVID;
- ❑ esplicitazione della documentazione di disponibilità in ogni ambiente di soluzione idroalcolica;
- ❑ esplicitazione dei protocolli per la regolare e completa compilazione del registro dei soggetti esterni;
- ❑ esplicitazione dei protocolli per la disponibilità e funzionamento dei termoscanner connesse alle condizioni per garantire l'affidabilità del loro uso
- ❑ riferimento costante al documento INAIL "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l'uso" del 19 ottobre 2020 reperibile al link <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alq-pubbl-gest-operaz-pulizia-disinf-sanifstrut-scolastiche.pdf> comprensivo di raccomandazione a prevedere il programma di verifica periodica delle operazioni di pulizia effettuate, documentando sistematicamente, su apposito registro, le operazioni e i controlli effettuati nonché la tenuta e la conservazione di un registro in cui vengono annotate le attività di pulizia/disinfezione/sanificazione svolte nelle diverse aree dell'Istituto scolastico con l'indicazione di informazioni, quali attrezzature e mezzi utilizzati, data e ora, prodotti utilizzati e operatore che ha svolto l'attività.
- ❑ Implementazione di protocollo specifico sulle operazioni di pulizia, in cui si riportano le seguenti precise indicazioni:
 - frequenza dei cicli di pulizia, in funzione dell'uso dei locali, delle criticità e dei rivestimenti presenti nella scuola, con elaborazione di cicli di sanificazione specifici, all'occorrenza, nei periodi di assenza degli studenti e del personale;
 - orario di effettuazione delle pulizie, per consentire l'adeguata ventilazione dei locali, prima dell'uso o gli adeguati provvedimenti per prevenire eventuali incidenti;
 - modalità di comunicazione nel caso in cui si verificano situazioni interne o esterne all'edificio scolastico che possano modificare la concentrazione di particolato aerodisperso o di agente inquinante o patogeno e quindi anche la dislocazione di inquinanti dall'esterno (con specificazione anche del trasporto attraverso gli abiti delle persone e gli oggetti) e previsione della necessità di cicli diversificati di pulizia;
 - predilezione, ove possibile, dell'uso di tecnologie senza uso di detergenti chimici più appropriate per rimuovere la polvere, in modo da impedire il sollevamento del pulviscolo, delle particelle organiche e delle fibre vegetali giacenti sul pavimento e/o sulle superfici (in tal senso è riferimento l'uso di aspirapolveri dotati di filtri ad alta efficienza - High Efficiency Particulate Air Filters - HEPA - sistemi ad assorbimento e/o adsorbimento per contatto, etc.);
 - informazioni sulla tossicità dei prodotti detergenti e disinfettanti in termini di classificazione di pericolo e di emissione in aria di VOC o di altre sostanze tossico-nocive, possibilmente certificati in relazione al loro impatto sulla salute e sull'ambiente. In particolare, i prodotti detergenti/disinfettanti sono stati scelti, ove possibile, tra quelli che introducono il minor rischio sia dei lavoratori che degli studenti e quelli che sono stati sperimentati clinicamente in relazione alla possibilità di indurre allergie, asma od altri fenomeni respiratori e possedere una documentazione di rischio con idonei simboli riportati in etichetta e sulla scheda dati di sicurezza;
 - eventuali interventi di disinfestazione quali la eliminazione di parassiti infestanti, insetti, ratti, da eseguirsi all'occorrenza, nei periodi di assenza degli alunni e del personale a scuola, prevedendo l'impiego di disinfestanti a basso impatto sulla salute e sull'ambiente, certificati e sperimentati clinicamente per caratteristiche di assenza di allergenicità, nocività e/o tossicità e/o cancerogenicità, con utilizzo di prodotti che riportino in etichetta e nella scheda dati di sicurezza, simbologia e definizioni armonizzate;
 - precauzioni specifiche da adottarsi, caso per caso, quando nella scuola è segnalata la presenza di bambini atopici o allergici, asmatici o con altre patologie.
 - procedure particolari da attuare in caso di pandemie con patogeni trasmissibili per contatto o via aerea;
 - dispositivi di protezione individuale o dispositivi medici da indossare durante le diverse attività;
 - formazione e informazione da erogare alle diverse figure sull'argomento: prodotti, materiali, procedure, precauzioni, tecniche di pulizia, frequenza, controlli.

1. Premessa

L'obiettivo del presente documento, che integra il Protocollo anti-contagio di Istituto prot. 3161 del 26/09/2020 REGOLAMENTO di PREVENZIONE e CONTRASTO al SARS-COV-2 e il DVR prot. 4006 del 30 ottobre 2020, e prot. 4405 del 30 ottobre 2020, è prescrivere le misure operative di sicurezza e di contrasto all'epidemia da COVID-19 **individuare specificatamente per gli operatori che lavorano negli uffici** al fine di prevenire l'eventualità che un caso di positività determini la necessità di applicare la misura della quarantena a tutto lo staff del dirigente scolastico e al personale ATA di segreteria con conseguenti difficoltà organizzative anche nella gestione delle attività ordinarie e nella continuità dell'azione amministrativa.

2. Riferimenti normativi

Le norme di riferimento sono:

- quanto già previsto nel documento anti-contagio adottato dall'Istituto;
- Rapporto I.S.S. n. 53 del 25/06/2020 "Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19"
- Circolare del Min. della salute n. 18584 del 29 maggio 2020

3. Procedure di Sicurezza – precisazioni preliminari riprese dai protocolli ordinari di sicurezza

Considerato che:

- in presenza di un caso positivo al COVID-19, il Dipartimento di Prevenzione dispone la quarantena per i contatti stretti delle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso;

precisazione 01: si definisce contatto stretto:

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto (ad es. una stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con secrezioni (ad es. toccare con le mani fazzoletti usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) a distanza minore di 2 m. e di durata maggiore di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad es. aula, sala riunioni, sala d'attesa) in assenza di DPI idonei;

precisazione 02: al fine di interrompere la catena dei contatti è necessario mettere in atto le seguenti **PROCEDURE di SICUREZZA per Staff del Dirigente Scolastico e Uffici di segreteria**:

- evitare di sostare in ufficio diverso dal proprio** per oltre 15 minuti mantenendo una distanza interpersonale inferiore a 2 m.;
- nel caso si debbano tenere riunioni andranno prioritariamente organizzate in videoconferenza**;
- laddove sia necessario avere un **confronto personale** occorre che gli interessati siano **dotati di mascherina FFP2**;
- avere cura che i locali siano **ben areati prima e dopo eventuali riunioni**;
- mantenere attive tutte le misure di igiene (lavaggio frequente delle mani, utilizzo di gel detergenti e disinfettanti);
- evitare qualsiasi contatto fisico (stretta di mano, abbracci, ecc.).

4. Regolamento per lo svolgimento delle riunioni di Staff-Governance e per l'accesso agli Uffici

Le riunioni suddette comprendono:

- a. Riunioni del personale della catena dirigenziale: Staff e Governance
- b. Riunioni del dirigente e dei docenti collaboratori con altro personale della scuola
- c. Riunioni del DSGA con personale della scuola

Le riunioni che non è possibile tenere in videoconferenza con il dirigente si svolgeranno con le seguenti modalità:

- in caso di riunioni** che prevedano **la presenza di 5 persone**, si utilizzerà:
 - **luogo: l'Ufficio di Presidenza di:**
 - via Salamone 29
 - via Casalicchio 36
 - disposizioni: il detto ambiente deve avere un allestimento adeguato per:
 - mantenere una distanza interpersonale superiore a 2 mt.
 - avere una dotazione di dispositivi adeguati di sanificazione frequente con soluzioni idroalcoliche - questa deve conseguentemente essere effettivamente praticata
 - avere una dotazione di dispositivi per l'aerazione frequente - questa deve conseguentemente essere effettivamente praticata
 - assicurarsi che prima e dopo le riunioni **i locali vengano areati e disinfettati nelle superfici di contatto** (maniglie di porte e finestre, interruttori e braccioli delle sedie o poltrone).
 - assicurarsi che **gli strumenti informatici non debbano essere utilizzati da più di una persona**
 - assicurarsi che **i documenti necessari alle riunioni vengano di norma trasmessi in formato digitale; per evitare inoltre eccessive presenze negli uffici**, si dovranno privilegiare contatti via mail o telefonici.
- in caso di riunioni con il Dirigente Scolastico** che prevedano **la presenza di massimo 12 persone**, si utilizzerà:
 - **luogo:**
 - **androne del Plesso GESMUNDO**
 - **luogo:**
 - **ambienti alternativi che, se disposti, vengano immediatamente comunicati**

- disposizioni: il detto ambiente deve avere un allestimento adeguato per:
 - mantenere una distanza interpersonale superiore a 2 mt.
 - avere una dotazione di dispositivi adeguati di sanificazione frequente con soluzioni idroalcoliche - questa deve conseguentemente essere effettivamente praticata
 - avere una dotazione di dispositivi per l'aerazione frequente - questa deve conseguentemente essere effettivamente praticata
 - assicurarsi che prima e dopo le riunioni **i locali vengano areati e disinfettati nelle superfici di contatto** (maniglie di porte e finestre, interruttori e braccioli delle sedie o poltrone).
 - assicurarsi che **gli strumenti informatici non debbano essere utilizzati da più di una persona**
 - assicurarsi che **i documenti necessari alle riunioni vengono di norma trasmessi in formato digitale; per evitare inoltre eccessive presenze negli uffici**, si dovranno privilegiare contatti via mail o telefonici.

5. Lavaggio e disinfezione delle mani – Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti mascherine guanti e altri DPI

In merito alle norme di igiene e protezione individuale si rimanda a quanto previsto nel Protocollo anti-contagio dell'istituto

6. Aggiornamento del protocollo

Procedure più specifiche ed eventuali aggiornamenti e integrazioni del presente protocollo verranno emesse tramite comunicazioni e regolamenti interni.

Dirigente Scolastico: Dr. Domenico COSMAI

RSPP Responsabile per il servizio di prevenzione e protezione: P.I. Matteo PLAZZO

Medico competente: Dr.ssa Elena Viola BUONONATO

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: prof. Pasquale URBANO